

TRIBUNALE ORDINARIO DI  
LANCIANO  
SEZIONE CIVILE  
Affari concorsuali



Il Giudice Delegato

nella composizione della crisi da sovraindebitamento n 2 /2022 promossa da: [REDACTED]

[REDACTED] con l'assistenza del professionista nominato dall'OCC competente nella persona del dott. Alessandro Elisio ) e dell'avv. [REDACTED] ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA  
L. N. 3/2012

vista la proposta di accordo di composizione ai sensi dell'art. 6 e ss. della L. n. 3/2012 presentata dal soggetto sopra indicato;

- gli atti allegati alla proposta ed in particolare l'attestazione redatta dall'OCC dott. dimessa ai sensi degli artt. 9, comma 2 e 7, comma 1, della L. n. 3/2012;
- la proposta di composizione prevede di concludere un accordo con i creditori concedendo loro, nel rispetto delle legittime cause di prelazione, il ricavato della vendita di un fabbricato di proprietà del valore stimato di € 313.000,00 e di un terreno agricolo del valore di € 12.985,00 per un totale del valore di stima di € 325.985,00. A garanzia dell'accordo il proponente si riserva di concedere ulteriori beni appartenenti al proprio patrimonio immobiliare sopra descritto;

L'OCC nominato ha potuto riscontrare la correttezza dell'importo dell'esposizione debitoria. E' risultata evidente l'incapacità oggettiva del ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale;

- gli esiti dell'udienza svoltasi in data 27.10.2022, in cui è stato dato atto della integrazione di alcune voci a seguito di precisazione e assenza di osservazioni al piano;

vista l'istanza per l'omologa dell'accordo già formulata dalla debitrice in seno alla proposta e rinnovata all'udienza del 27 ottobre 2022;

richiamato l'art. 12, comma 2 della L. n. 3/2012, a tenore del quale "il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo";

ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dai soggetti indicati in epigrafe;

NOMINA

ai sensi dell'art 13 comma I L. 3/2012 (se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsti dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via

*esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'art. 28 del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267) quale Liquidatore per le attività di vendita degli immobili, il dott. Alessandro Elisio*

DISPONE

ai sensi dell'art 12 comma II L 3/2012 la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Lanciano

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.  
Lanciano, 3.02.2023

ASTE  
GIUDIZIARIE.it



Il Giudice Delegato  
dott. Chiara D'Alfonso

ASTE  
GIUDIZIARIE.it



ASTE  
GIUDIZIARIE.it



ASTE  
GIUDIZIARIE.it



ASTE  
GIUDIZIARIE.it

